

ACCORDO DI RINNOVO DEL
COMITATO AZIENDALE EUROPEO

STIPULATO TRA:

STMicroelectronics

e

la Delegazione speciale di negoziazione
(D.s.n.)

SOTTOSCRITTO TRA

La Direzione centrale del Gruppo STMicroelectronics

Rappresentata da :

Pascal SCHENA

- da una parte -

e

La Delegazione Speciale di Negoziazione (D.S.N.)

Costituita da :

Quintoboris DI FELICE

Marco VOLPI

Christelle LEHERPEUR

Marc LEROUX

Karl-Heinz SKOWRONEK

- dall'altra parte -

come modificato

in Parigi il 23 gennaio 2009

per accordo tra

La Direzione centrale del Gruppo STMicroelectronics

Rappresentata da :

Pascal SCHENA

Thierry DENJEAN

Antonio DRAGOTTO, Alessandra Asiaghi

- da una parte -

e

i membri del Comitato Aziendale Europeo di STMicroelectronics

Rappresentati da :

- Quintoboris DI FELICE (Italy)

- Francesco Fabio DI MAURO (Italy)

- Carmelo LAUDANI (Italy)

- Pietro NICASTRO (Italy)

- Valentino CORNO (Italy)

- Celestino FERRARESE (Italy)

- Sergio MARIANI, replaced by Marzio BRAMBILLA (Italy)

- Marco VOLPI (Italy)
- Stéphane DERNIAUX (France)
- Maurice GLATIGNY (France)
- Philippe GROUT, replaced by Mohamed DEROUICH (France)
- Jean-Pierre KILEDJIAN (France)
- Christelle LEHERPEUR (France)
- Brigitte MULTEAU, replaced by Jean-Michel JOURDAN (France)
- Marc LEROUX, replaced by Sylvette GILLI (France)
- Jean-Marc SOVIGNET (France)
- Martin BJOERSES (Sweden)
- Antonio CAPEL (Spain)
- Paul FONTAINE (Belgium)
- Thomas SCHEMBRI (Malta)
- Karl-Heinz SKOWRONEK (Germany)
- John VALENTINI (United Kingdom)

- dall'altra parte -

Premesso il seguente PREAMBOLO

Vista la direttiva 94/45 CE del 22 settembre 1994 e considerato il desiderio delle parti stipulanti il presente accordo di mettere a frutto un dialogo sociale nei limiti e nell'ambito degli spazi previsti dal legislatore comunitario,

Premessa la seguente DICHIARAZIONE COMUNE

le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso operare un recepimento della direttiva 94/45 CE del 22 settembre 1994 e della successiva legislazione che, conformandosi ai criteri generali previsti dalla stessa, intenda rispettare le istanze della Società, dei lavoratori e delle loro Organizzazioni sindacali in coerenza con la missione della Società che è quella di offrire l'indipendenza strategica ai propri partner nel mondo in quanto fornitore di semiconduttori a larga gamma, finanziariamente solido e generatore di profitto.

Nella convinzione che il successo di questa missione non possa prescindere dall'impegno e dalla partecipazione di ciascun lavoratore in un contesto di responsabilizzazione e motivazione in cui lo sviluppo del dialogo sociale costituisce un fattore determinante della riuscita del progetto comune,

È STATO SOTTOSCRITTO IL PRESENTE ACCORDO

[- 1 -] OGGETTO DELL'ACCORDO E DENOMINAZIONE DEL C.A.E.

a) Oggetto dell'accordo

- Il presente accordo europeo ha ad oggetto il miglioramento dell'informazione e della consultazione dei lavoratori negli stabilimenti della STMicroelectronics dell'Unione europea, attraverso l'istituzione di un Comitato aziendale europeo e la disciplina delle attività d'informazione, di scambio di vedute e di dialogo, a livello europeo tra quest'ultimo e ST.

b) Denominazione del C.A.E.

- Il C.A.E. è denominato: "Comitato aziendale europeo ST" (C.A.E. ST).

c) Spirito di collaborazione

- La STMicroelectronics e il C.A.E. ST operano con spirito di collaborazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.

[- 2 -] IMPRESE O GRUPPI DI IMPRESE INTERESSATE DAL PRESENTE ACCORDO

Sono interessati dal presente accordo tutti i paesi dell'Unione europea dove almeno 100 persone (media degli ultimi due anni) sono assunte da ST e sono rappresentate da membri titolari. Il numero dei membri dipende da quanto descritto nell'articolo seguente: - ST Francia; - ST Italia; - ST Regno Unito; - ST Germania; - ST Paesi Bassi; - ST Finlandia; - ST Belgio; ST Repubblica Ceca; ST Malta. Inoltre, due membri a rotazione rappresenteranno i paesi con 100 o meno dipendenti.

I paesi che non hanno ancora ultimato il processo di adesione all'Unione europea, ma che hanno una data fissata per divenire membri effettivi dell'UE, possono essere rappresentati da un osservatore per paese.

[- 3 -] IL COMITATO AZIENDALE EUROPEO ST

a) Composizione

- I membri del C.A.E. ST possono essere eletti dai lavoratori o nominati dalle Organizzazioni sindacali, in base alle leggi e alle norme locali vigenti nei vari paesi.
- Il C.A.E. ST è composto da un numero di membri che può essere ricavato dalla tabella descritta nella seguente sottosezione.
- Per ciascun membro è previsto un supplente il quale interviene in sostituzione del titolare impossibilitato a prendere parte alla riunione con la direzione. La direzione verrà informata di tale circostanza.
- Un elenco completo dei membri titolari e dei supplenti sarà fornito alla direzione dopo l'elezione/la nomina.
- I membri rappresentanti dei lavoratori hanno diritto alle stesse forme di tutela e garanzia derivanti dalla legislazione nazionale o dagli accordi in essere nei loro paesi di assunzione.
- Ai supplenti si applicano le stesse regole valide per i titolari con eccezione della disciplina sulla formazione.

b) Distribuzione dei seggi

- Tenuto conto della dislocazione territoriale delle imprese della Società negli Stati membri e del numero dei lavoratori impiegati, i seggi sono distribuiti in conformità con la seguente tabella:

- 1 - 100:	2 membri a rotazione tra i paesi
- 101 – 1.000:	01 membro
- 1.001 – 3.000 dipendenti:	02 membri
- 3.001 – 6.000 dipendenti:	04 membri
- 6.001 – 13.000 dipendenti:	08 membri
- più di 13.000 dipendenti:	10 membri

c) Revisione della ripartizione e/o del numero dei seggi per modificazione degli ~~effettivi~~ organici delle imprese interessate

- La composizione e la ripartizione dei seggi, per effetto delle possibili variazioni nella presenza di ST nei paesi dell'Unione europea, come definito nell'art. 2, saranno controllate e riviste, se necessario, prima del 15 febbraio di ogni anno, sulla base della chiusura dell'esercizio precedente.

Affinché ciò sia possibile, entro la fine di gennaio di ogni anno, la direzione europea di ST fornirà alla segreteria del C.A.E. i dati relativi allo stato esatto ~~delle assunzioni~~ dell'occupazione all'interno di ST in ogni paese dell'Unione europea.

d) La segreteria del C.A.E.

- Il C.A.E. ST elegge al suo interno la segreteria, formata da 5 membri. Uno di questi sarà eletto dal C.A.E. nella sua totalità come segretario del C.A.E. ST.

- La composizione della segreteria tiene conto della distribuzione dei seggi tra i vari paesi all'interno del C.A.E. ST. A tal fine si può eventualmente fare ricorso a un sistema di avvicendamento.

Nel caso di variazioni significative nell'organizzazione europea di ST, la composizione della segreteria può essere rivista su richiesta formale e motivata avanzata dai membri della segreteria.

e) Informazione sulla composizione del C.A.E. ST e della segreteria

- La Società, tramite il livello di direzione più appropriato, è tempestivamente informata e aggiornata sulla composizione del C.A.E. ST dalle Organizzazioni sindacali o, in mancanza, dai soggetti che ne abbiano titolo secondo le leggi o prassi nazionali di ciascun paese.

- La Società è tempestivamente informata e aggiornata dal C.A.E. ST sulla composizione della segreteria.

f) Durata del mandato dei membri del C.A.E. ST

- Il mandato dei membri del C.A.E. ST deve essere compatibile con la normativa del loro paese. La durata del mandato è di 4 anni. I membri del C.A.E. ST possono essere rieletti o ridesignati.

- In ogni caso, salvo quanto previsto all'art. 14, secondo comma del presente accordo, i membri del C.A.E. ST non resteranno in carica oltre il termine di scadenza del presente accordo.

- Quando un membro del C.A.E. ST smette di svolgere il proprio ruolo per ragioni diverse dalla conclusione del suo mandato quadriennale, questi sarà sostituito dal supplente appropriato fino a quando non si procederà a una nuova designazione.

- La designazione del nuovo membro deve essere fatta normalmente prima che il C.A.E. ST si riunisca nuovamente e secondo le stesse regole previste per la designazione dei membri del C.A.E. ST.

[- 4 -] ATTRIBUZIONI DEL C.A.E. ST

- Il C.A.E. ST ha la funzione di essere informato e consultato, in attuazione dell'art. 1 della direttiva 94/45 CE, riguardo a questioni transnazionali che interessano il gruppo ST nell'Unione europea nel suo complesso, oppure almeno due delle sue controllate o stabilimenti situati almeno in due Stati membri diversi, e che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in base a una relazione elaborata da ST in merito ai seguenti aspetti:

- situazione economica e finanziaria,
- probabile evoluzione delle attività della Società,
- produzione e vendite,
- investimenti,
- cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione,
- introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi produttivi,
- trasferimenti di produzione,
- fusioni,
- diminuzioni delle dimensioni o chiusura di stabilimenti o di parti importanti degli stessi,
- licenziamenti collettivi,
- composizione degli azionisti,
- situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione,
- ambiente,

- pari opportunità,
- politica della formazione,
- bilancio sociale.

[- 5 -] ATTRIBUZIONI DELLA SEGRETERIA

Il ruolo della segreteria è il seguente:

- fornire supporto organizzativo in sede di preparazione delle riunioni informative, compreso quanto concerne la distribuzione temporale nell'ordine del giorno,
- fornire alla direzione gli elenchi dei membri del C.A.E. o dei supplenti dei membri,
- raccogliere e divulgare ai membri le informazioni e i documenti forniti dalla direzione,
- la segreteria è altresì formalmente informata dalla direzione in caso di circostanze eccezionali e nel caso di cui al seguente art. 6, c),
- comunicare le informazioni ricevute agli altri membri del C.A.E. ST; la segreteria è abilitata ad esprimere pareri per conto del C.A.E. ST,
- concordare, con il coordinatore della direzione, le comunicazioni appropriate per i membri del C.A.E. ST una volta decise dalla direzione ST come indicato nella parte 6, f).

[- 6 -] PROCEDURA PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEL C.A.E. ST

a) Per l'informazione e la consultazione del C.A.E. ST, la procedura deve essere la seguente:

- Il C.A.E. ST si riunisce una volta all'anno con la direzione centrale.

Quando viene fissata una data di comune accordo tra la direzione e la segreteria, la direzione europea la comunica ai membri 30 giorni prima di

tale data, inviando al contempo una copia della medesima notifica alla direzione di ciascun paese coinvolto.

La segreteria raccoglierà le domande dei membri da discutere in sede di riunione e le trasmetterà alla direzione 20 giorni prima della riunione.

Non appena possibile, e in ogni caso 10 giorni prima della riunione, la direzione deve inviare l'ordine del giorno via e-mail a tutti i membri.

b) Per l'informazione della segreteria ST, la procedura sarà la seguente:

- La segreteria del C.A.E. si riunisce due volte all'anno con la direzione centrale, normalmente in febbraio e ottobre.

La data della riunione viene fissata dalla segreteria e dalla direzione con 20 giorni di anticipo.

c) Punti all'ordine del giorno

- L'ordine del giorno sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto delle richieste dei membri del C.A.E. e di quanto discusso con la segreteria, sulla base della pertinenza di tali richieste ~~in-linea~~ con l'ambito di competenza del C.A.E.; l'ordine del giorno sarà reso noto ai membri del C.A.E. ST 10 giorni prima della riunione.

- L'ordine del giorno della riunione deve prevedere il tempo necessario affinché i membri del C.A.E. possano preparare le domande da porre ai relatori e fornire un parere, entro l'arco di tempo stabilito dall'art. 6g, nell'ottica di possibili modifiche.

- Ove necessario, l'ordine del giorno sarà fornito nelle lingue nazionali.

d) Riunione preliminare del C.A.E. ST

- Prima delle riunioni con la direzione, i membri del C.A.E. ST possono riunirsi al loro interno, compreso il rappresentante FEM, se necessario, dopo l'approvazione formale della direzione ST.

- Questa riunione preliminare, che si tiene il giorno prima della riunione con

la direzione, occupa, se necessario, una mezza giornata. Tuttavia, in circostanze eccezionali (es. complessità degli argomenti) e su richiesta formale del segretario al presidente, la direzione può accettare che la riunione preparatoria duri un'intera giornata.

- La direzione mette a disposizione dei membri del C.A.E. ST gli ambienti e i mezzi necessari per riunirsi (traduzione, mezzi, telefono, rete...).

e) Presidenza delle riunioni con il C.A.E. ST

- La riunione tra la direzione e il C.A.E. ST è presieduta dal presidente della Società (amministratore delegato) o da persona da lui delegata.

- Il presidente governa il susseguirsi degli interventi e l'ordinato svolgimento della riunione, assicurando la migliore riuscita dell'incontro. Il presidente assicura, per quanto possibile, il rispetto della tempistica con la possibilità per i membri del C.A.E. di rivolgere domande ai relatori.

f) Modalità dell'informazione

L'informativa è data in base a una relazione elaborata dalla Società ed esposta verbalmente in sede di riunione con il C.A.E. ST.

Un elenco dei punti principali (ordine del giorno, ivi comprese la struttura dettagliata della presentazione (titoli delle slide) e le informazioni generali sul numero dei presenti dipendenti, tendenze di mercato se già pubblicate) sarà fornito ai membri entro il giorno precedente prima della riunione ufficiale. Il C.A.E. avrà così modo di preparare meglio la riunione.

Una selezione delle slide mostrate sarà fornita ai membri del C.A.E. alla fine della riunione.

Durante la riunione del C.A.E., la direzione ST indicherà su ciascuna slide quali saranno solo mostrate e quali invece saranno messe a disposizione dopo la riunione.

g) Termine per la consultazione del C.A.E. ST

- Per consentire alla Società di beneficiare del processo di consultazione del C.A.E. ST, è previsto il tempo necessario affinché i membri del C.A.E. ST,

in sede di riunione con la direzione, possano rivolgere domande alla stessa ed esprimere le proprie opinioni.

- Il C.A.E. ST può formulare il proprio parere in merito alle informazioni ricevute, alla fine della riunione con ST o entro il termine di 7 giorni dalla stessa.

h) Autonomia della direzione

- L'informativa è data, tenuto conto delle leggi/norme locali o delle procedure vincolanti, preventivamente all'attuazione della decisione per consentire al C.A.E. ST di formulare il proprio parere, fatte salve le responsabilità, competenze e autonomia delle parti. In conformità con la direttiva 94/45 CE del 22 settembre 1994, tale parere non è vincolante.

i) Luogo, frequenza e durata delle riunioni

1] Riunione con il C.A.E.

- Salvo circostanze eccezionali di cui all'art. 8 del presente accordo, la riunione informativa di cui alla lettera a) del presente art. 6 si tiene una volta all'anno alternativamente in Francia e in Italia e di norma, in quanto possibile, presso gli stabilimenti ST.

- La riunione con il C.A.E. ST ha la durata massima di un giorno.

2] Riunione con la segreteria

- La riunione informativa annuale di cui alla lettera b) del presente art. 6 si tiene in Francia o in Italia con la segreteria del C.A.E. ST, assistita da un servizio di interpretazione simultanea.

Anche la segreteria terrà una riunione preliminare e una successiva all'informativa, come descritto ai punti d) e j) del presente articolo.

- La riunione con la segreteria ha la durata massima di un giorno.

j) Riunione del C.A.E. ST successiva all'informativa

- I membri del C.A.E. ST possono riunirsi al loro interno, compreso il rappresentante FEM, se necessario, dopo l'approvazione formale della direzione ST, durante la mezza giornata successiva alla riunione con la direzione centrale per procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono state loro comunicate. Essi possono utilizzare i mezzi e gli ambienti già resi disponibili per la riunione con la direzione centrale.

[- 7 -] RICORSO AGLI ESPERTI

Il C.A.E. può farsi assistere da un esperto di propria scelta (compreso il rappresentante FEM), nella misura in cui ciò risulti necessario allo svolgimento dei propri compiti.

L'esperto può essere chiamato in causa ai fini di una migliore comprensione delle informazioni fornite dalla direzione, in modo da completare correttamente il processo d'informazione e consultazione.

La Società si accollerà le spese sostenute dall'esperto per svolgere le valutazioni in merito alle questioni oggetto di discussione, a condizione che sia stata adeguatamente informata sul contenuto dell'incarico, sul nome dell'esperto scelto, sulla durata del suo incarico e sull'entità della spesa da sostenere.

La direzione ST può contattare il C.A.E. o la segreteria entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta formale, qualora necessiti di maggiori informazioni.

In ogni caso, trascorsi 10 giorni, la direzione ST notificherà al C.A.E. l'accettazione o il rifiuto dell'esperto richiesto, con le debite motivazioni.

Le norme di riservatezza sono obbligatorie anche per l'esperto, il quale deve espressamente accettarle prima di iniziare il proprio lavoro.

[- 8 -] RIUNIONE INFORMATIVA IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- Qualora si verificano circostanze eccezionali riguardo a questioni transnazionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori e sull'impiego, la direzione si impegna a informare il C.A.E.

- Il C.A.E. ST (purché vi sia l'accordo della maggioranza del C.A.E. ST) o la segreteria del C.A.E. ST hanno diritto di riunirsi con la direzione o con il più appropriato livello di direzione, nell'ambito del gruppo di imprese interessate al presente accordo, avente la competenza a prendere decisioni

proprie, per essere informati e consultati sulle misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.

- La direzione convocherà quindi al più presto, e comunque entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta del C.A.E. ST di cui al comma precedente, una riunione straordinaria per fornire le informazioni in questione nell'ambito del gruppo comunitario. Nel corso di tali riunioni la direzione si confronta con il C.A.E. ST, avvalendosi di un servizio di interpretazione simultanea.

- Il C.A.E. ST può formulare il proprio parere non vincolante in merito alle informazioni ricevute, alla fine della riunione o entro il termine di 7 giorni.

[- 9 -] TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- I membri del C.A.E. ST non sono autorizzati a rivelare a terzi le informazioni espressamente loro fornite in via riservata.

- L'obbligo permane anche dopo il termine del mandato a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino.

- La direzione, alle condizioni e nei limiti fissati dalle legislazioni/procedure nazionali, fornirà tutte le informazioni riservate **in caso di conflitti di conformità.**

[- 10 -] DISCIPLINA DEI PERMESSI RETRIBUITI

I membri titolari del C.A.E. ST, per il loro mandato, hanno diritto a un credito di 40 ore di permessi retribuiti all'anno, oltre il tempo trascorso durante le riunioni ufficiali con la direzione centrale, di cui all'art. 6 e art. 8 del presente accordo; in caso d'assenza del membro titolare, questo credito di ore è trasferibile al membro supplente.

I membri della segreteria, per il loro mandato, hanno diritto a un credito di 80 ore di permessi retribuiti all'anno, con gli stessi criteri sopra menzionati.

Nel caso in cui venga esaurito il suddetto credito di permessi retribuiti, ciascun membro del C.A.E. o della segreteria del C.A.E. può chiedere alla direzione ST che gli sia riconosciuto il diritto a ulteriori permessi retribuiti.

In ogni caso, il totale dei permessi retribuiti annui non supererà le 60 ore per ogni membro del C.A.E. e le 120 ore per ogni membro della segreteria del

C.A.E..

[- 11 -] FORMAZIONE DEI MEMBRI DEL C.A.E. ST

Ogni membro del C.A.E. ST, su propria domanda, nel corso del suo primo mandato, può fruire di una settimana di formazione così composta:

- 2 giorni organizzati nell'ambito delle opportunità formative di STU;
- 3 giorni organizzati secondo le specifiche necessità individuali valutate a livello di direzione locale.

Questo percorso formativo può essere ripetuto in caso di ulteriore/i mandato/i, soltanto qualora intervengano modifiche di rilievo negli argomenti trattati in sede di formazione, allo scopo di mantenere aggiornate le conoscenze dei membri.

[- 12 -] RISORSE FINANZIARIE E MATERIALI ATTRIBUITE AL C.A.E. ST

Le spese di funzionamento del C.A.E. ST sono a carico di STMicronics per svolgere le seguenti attività e permettere al C.A.E. di lavorare più facilmente:

- organizzazione delle riunioni;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei membri del C.A.E. ST e della segreteria, per le riunioni ufficiali;
- spese per il servizio d'interpretariato in tutte le riunioni, comprese le sessioni preparatorie e successive all'informativa;
- spese per il servizio di traduzione dei documenti, ove richiesto;
- svolgimento dell'attività di formazione, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio;
- nel corso delle riunioni viene consentito ai membri del C.A.E. ST l'utilizzo

di tutti gli strumenti di comunicazione normalmente disponibili presso ST;

- i membri del C.A.E. ST, per comunicare tra loro, possono sempre utilizzare le linee telefoniche interne, nazionali e internazionali e il servizio e-mail;

- un massimo di due membri del C.A.E. possono usufruire una volta all'anno del rimborso di un seminario o conferenza direttamente associati al loro incarico in seno al C.A.E., su richiesta formale della segreteria al presidente.

Tutte le suddette spese – ad eccezione dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione interni – devono rispettare la normale procedura interna prevista per le spese di viaggio e devono essere anticipatamente autorizzate dalla direzione.

[- 13 -] DURATA DELL'ACCORDO

- Il presente accordo ha durata quadriennale dal momento della stipulazione.

- L'accordo, salvo disdetta o richiesta di modifica presentata almeno sei mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r., si intenderà rinnovato per altri quattro anni.

[- 14 -] PROCEDURA DI RINEGOZIAZIONE DELL'ACCORDO

- Sul presupposto che sia stata validamente data disdetta o presentata una richiesta di modifica, prima del termine di scadenza dell'accordo, la direzione indice una riunione con i membri del C.A.E. ST al fine di procedere alla rinegoziazione.

Nel caso di cui al comma precedente, se alla scadenza dell'accordo le parti non sono giunte al rinnovo dello stesso, i membri del C.A.E. ST restano in carica per 12 mesi al massimo, con l'esclusivo fine di giungere alla stipula del nuovo accordo e comunque non oltre il momento della sottoscrizione dello stesso.

Riunione tenutasi a Parigi il 23 gennaio 2009 previa discussione con GSO

APPENDICE

- Rappresentanza di ST-NXP wireless
- Durante il periodo che decorre dalla firma del presente accordo, la ST-NXP wireless è inclusa nel presente accordo e sarà rappresentata nelle riunioni del C.A.E. da due osservatori.
- Dopo la data di chiusura, in base alla volontà della nuova società, i due osservatori saranno integrati come membri permanenti.
- Nuova direttiva europea
Il presente accordo sarà rivisto, se necessario, in linea con quanto sancito dalla nuova direttiva europea, prima della scadenza del presente accordo e a condizione che la nuova direttiva sia stata recepita in ogni Stato membro in cui ST è presente.

Riunione tenutasi a Parigi il 23 gennaio 2009 previa discussione con GSO